



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 Del 28-01-2020

Oggetto: CONVENZIONE CON COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO AI SENSI ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANGELOSANTI EMILIO	SINDACO	P
MARINI FILIPPO	VICESINDACO	P
PERONI GIAMPAOLO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 28-01-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 28-01-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta comunale nr.46 del 16.10.2019 è stato deciso di servirsi dell'attività lavorativa del geom. Sandro Sabatini, dipendente del Comune di Sant'Anatolia di Narco, categoria D posizione economica D3, per la durata di mesi sei, ex art. 1, comma 557 della legge 311/2004, approvando nel contempo la convenzione con il comune di Santa Anatolia di Narco, ai fini dell'autorizzazione prevista dalla citata normativa, con durata fino al 31.12.2019;

Ritenuto opportuno alla luce della scadenza della convenzione sopraindicata procedere a stipulare nuova convenzione fino alla data del 31.03.2020 al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso e le attività di competenza dell'Area Tecnica;

Richiamati:

- l'art. 1 comma 557 della legge 311/2004: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"*.
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: *"L'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare sul piano dei rapporti fra le parti interessate da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2009 che alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in base al quale *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali"*;

Dato atto che l'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 va in deroga all'unicità del rapporto di lavoro, pertanto la prestazione lavorativa supplementare, oltre le 36 ore contrattuali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali, presso un altro ente locale, necessita dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza;

Considerato che l'utilizzazione temporanea di personale, già dipendente da altro ente locale (c.d. quasi comando) costituisce una formula organizzativa introdotta dalle suddette norme per far fronte alle esigenze degli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei relativi organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei rispettivi bilanci. Il "quasi comando" trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione originaria e ad esso può farsi correttamente ricorso, per esempio, in caso di assenza di personale per un periodo limitato.

Precisato che l'utilizzo del dipendente verrà effettuato alle seguenti condizioni:

- l'utilizzo deve avvenire fuori dall'orario di servizio del Comune di Sant'Anatolia di Narco;
- l'utilizzo deve essere compatibile con i doveri di ufficio;
- le ferie dovranno essere fruito nel medesimo periodo stabilito dal Comune di Sant'Anatolia di Narco;

Precisato che l'incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. ex multis, C. dei Conti Lombardia n. 3 del

15/01/09) non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come recentemente novellato dall'art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del consiglio comunale;

Richiamata, inoltre, la delibera della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/05/2012, il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n°223/2012 della stessa sezione, di cui si riporta uno stralcio:

"La fattispecie recata dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 citato. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009).omissis..... ne risulta evidente la estraneità all'ambito di previsione del summenzionato art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, così come sopra sinteticamente delineato."

Richiamata, altresì, la delibera della Corte dei Conti Lombardia n° 448/2013, del 18/10/2013, la quale, a differenza del sopra richiamato parere, inquadra il ricorso alla procedura di cui all'art. 1 - comma 557 della L. n° 311/2014, ad "un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n° 78";

Vista la delibera della Corte dei Conti Sezione delle autonomie N. 1/SEZAUT/2017/QMIG e tenuto conto che la spesa prevista per tale convenzione costituisce una spesa necessaria al fine di garantire la continuità delle attività avviate e dei progetti connessi alla ricostruzione post sisma 2016;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del comune di Sant'Anatolia di Narco n. 147 del 30/12/2019 con la quale è stata autorizzata la stipula di una convenzione con il dipendente Sabatini fino al 31.03.2020;

Visto lo schema di convenzione, da stipularsi con il comune di Sant'Anatolia di Narco, ai fini della disciplina dell'utilizzo del dipendente Sabatini fino al 31.03.2020;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1.** di procedere alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, ai fini dell'utilizzo dell'attività lavorativa del geom. Sandro Sabatini, dipendente del Comune di Sant'Anatolia di Narco, categoria D posizione economica D3, fino al 31.03.2020;

- 2.** di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi con il comune di Sant'Anatolia di Narco, ai fini della disciplina dell'utilizzo del dipendente Sabatini fino al 31.03.2020
- 3.** di trasmettere copia del presente atto al comune di Sant'Anatolia di Narco per gli adempimenti di competenza;
- 4.** di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voto espresso all'unanimità, tenuto conto della necessità di procedere a garantire la continuità delle attività dell'Ufficio tecnico.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li 11-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 28-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE